

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023

(Approvato con Delibera di Giunta N

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Corresponsione degli incentivi relativi a servizi e forniture
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza
- Art. 9 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 15 - Principi in materia di valutazione
- Art. 16 - Attività articolate e singole
- Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 18 - Attività del personale dirigenziale e dei responsabili di settore
- Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 21 - Informazione e confronto
- Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

ARTICOLO 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e si applica nel caso di affidamenti a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di servizi e di forniture effettuati ai sensi del predetto D.lgs. n. 36/2023, tenuto conto della disciplina transitoria.

L'attribuzione degli incentivi economici, nell'ottica del principio del risultato, è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne al Comune di Vaglia, di seguito anche solo "Ente" o "Comune", o in base a specifica convenzione di quelle interne ad altri enti pubblici e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionisti esterni, con evidente contenimento della spesa in materia prevista.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza come definite dall'Allegato II.14 al Codice solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, fermo restando quanto precisato al successivo comma 3.

3. L'elenco dei servizi di particolare importanza indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del Codice è ritenuto indicativo e non tassativo. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici.

Nel caso di attivazione di opzioni, proroghe o rinnovi previsti negli atti di affidamento, si può riconoscere il corrispondente maggior importo dell'incentivo a condizione che la clausola sia poi effettivamente attivata dal RUP.

L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.

Negli incentivi rientrano anche le adesioni a convenzioni ed accordi quadro dei soggetti aggregatori.

Per gli affidamenti diretti relativi a progetti PNNR digitali, la base d'asta per il calcolo degli incentivi è costituita dal prezzo contrattualizzato (IVA esclusa) e non dall'importo forfettario (lump sum) del contributo PNNR.

4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione e del relativo bilancio dovrà essere inserito in separata voce nel quadro economico, non rientrando nella quota dell'incentivo tecnico. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

5. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 5, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto – RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara (bando – disciplinare di gara, lettera invito ecc.);
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Esulano dall'ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell'incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l'intero procedimento senza esserne parte costitutiva.

5. Gli incentivi tecnici possono essere ripartiti anche tra i collaboratori del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo, in quanto le disposizioni normative prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i "collaboratori" del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo.

6. In particolare, ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto si tiene conto del ruolo e delle attività del RUP.

Per attività del RUP si intendono tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, oltre a quelle previste dagli artt. 6, 7 e 8 dell'All. I.2 al Codice.

Ove siano individuati dei responsabili del procedimento di fase diversi dal RUP ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, con il provvedimento di cui all'art. 3 a ciascuno di essi potrà essere attribuita, a decurtazione della quota di incentivo spettante al RUP ai sensi dei successivi artt. 12 e 14, una frazione della stessa determinata in base alla complessità ed alla numerosità delle attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice assegnate a tale responsabile nella singola procedura.

7. Tra le funzioni tecniche della fase esecutiva beneficiarie dell'incentivo di cui al presente Regolamento è inclusa anche l'attività concernente la revisione dei prezzi nel corso dell'appalto o della concessione e la redazione delle relative perizie.

ARTICOLO 3 - Gruppo di lavoro

1. Prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, con apposito provvedimento il responsabile di settore competente, su proposta del RUP e sentiti i responsabili di settore cui sono assegnati gli altri dipendenti ritenuti necessari, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascun membro, compresi i responsabili di fase se nominati dando altresì atto dell'eventuale attribuzione di incarichi esterni o di convenzioni con altri Enti o centrali di committenza per lo svolgimento delle funzioni incentivabili.

A tale provvedimento dovrà essere allegato un prospetto contenente la ripartizione dell'incentivo tra le varie fasi e funzioni incentivabili secondo i coefficienti di ripartizione massimi e minimi indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, al netto degli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro ed alla ripartizione dell'incentivo tra le varie fasi possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo, nonché delle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

9. Nel caso in cui del "gruppo di lavoro" individuato ai sensi del comma 1 faccia parte il responsabile del settore competente, l'adozione del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo compete al Segretario Comunale, su proposta del RUP e sentiti i responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i contratti a titolo gratuito;
- g) le attività di carattere ordinario e gestionale che non rientrano tra quelle espressamente previste nell'allegato I.10 del Codice;
- h) le attività svolte dai dipendenti per le quali sia prevista un'ulteriore forma di remunerazione specifica, onde evitare sovra incentivazione;
- i) i servizi e le forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- j) gli affidamenti in house puri, nei quali manchi la terzietà e l'attività sia considerata gestione interna all'ente.

2. E' esclusa l'erogazione di incentivi per lavori, servizi e forniture per i quali non si dia corso all'avvio della procedura relativa all'appalto principale.

3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

ARTICOLO 6 - Corresponsione degli incentivi relativi a servizi e forniture

1. La corresponsione degli incentivi è prevista solo per gli appalti relativi a servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, e precisamente, in virtù dell'art. 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023:

- appalti di valore superiore a 500.000,00 Euro;

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- interventi che, per l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di struttura organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

2. Inoltre, rientrano nella incentivazione gli appalti di servizi contenuti nell'elencazione recata dal secondo periodo di cui al comma 2 dell'art. 32 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'elenco dei servizi di particolare complessità indicato nell'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 è ritenuto indicativo e non tassativo. Le stazioni appaltanti possono quindi identificare ulteriori servizi rilevanti, secondo specifici parametri (tecnologia, competenze, innovazione, ecc.), per i quali il RUP e il DEC devono essere distinti, rendendo possibile l'erogazione degli incentivi tecnici.

ARTICOLO 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023. In tali casi, l'incentivo è determinato sulla base delle somme effettivamente stanziare per il singolo lotto, in proporzione all'importo complessivo del progetto.

ARTICOLO 8 - Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice, in caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti di tale centrale è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

ARTICOLO 9 - Quota del 20 per cento

1. La quota del 20% di cui all'art. 1, c. 5, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione di cui all'art. 18, comma 4, o di cui all'art. 20, comma 1;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8 e dall'art. 2, comma 1.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e della gestione amministrativa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- lo sviluppo e l'adozione di strumenti di gestione digitale dei contratti pubblici in conformità con le direttive nazionali ed europee sulla digitalizzazione degli appalti.

4. La destinazione delle economie è stabilita con atto del responsabile competente sentito il Segretario Generale.

ARTICOLO 10 - Disciplina delle varianti

1. Qualora siano previsti lavori, servizi o forniture opzionali, in sede di avvio della procedura di affidamento l'incentivo è calcolato e stanziato per il solo importo contrattuale presunto. L'accantonamento delle somme relative alle parti opzionali e alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice avviene con il provvedimento di esercizio dell'opzione o modifica.

2. Le varianti o modifiche conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice e deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del responsabile di settore.

Non comportano, in ogni caso, la maturazione di incentivi le varianti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), e di cui all'art. 120, comma 3, del Codice.

3. Non concorrono alla determinazione dell'incentivo le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

CAPO II

Incentivo per lavori

ARTICOLO 11 - Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

OPERE	
Da 25.000 euro fino a 1 milione di euro compreso	percentuale del 2,00%
Da 1 milione di euro alla soglia di rilevanza comunitaria compresa	percentuale del 1,60%
Importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	percentuale del 1,00%

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

ARTICOLO 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica (Allegato I.10 del Codice)	Percentuale
Responsabile unico del progetto (inclusa la parte attribuita ai responsabili di fase)	Dal 35% al 70%
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 3% al 10%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Dal 3% al 15%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Dal 5% al 15%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 5% al 20%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 5% al 30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 3% al 10%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 3% al 20%
Predisposizione dei documenti di gara, compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento	Dal 3% al 20%
Direzione dell'esecuzione/ Direzione dei lavori	Dal 20% al 40%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Dal 3% al 10%

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 5% al 15%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/Verifica di conformità	Dal 3% al 10%
Collaudo statico	Dal 3% al 10%
Coordinamento dei flussi informativi	Dal 1% al 5%
Totale	100%

2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

Qualora una o più attività non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

Anche nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, nei limiti delle percentuali massime previste dalla sopra riportata tabella.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata dal responsabile competente (o dal Segretario Comunale, nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 9) con il provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 1, ovvero con successivo specifico provvedimento, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Nel caso di incarichi svolti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, o dal Segretario Comunale, nel caso di cui all'art. 3 comma 9, con riferimento alla effettiva prestazione fornita ed alla responsabilità professionale legata all'attività espletata.

6. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo intervento una pluralità di compiti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 2 comma 1, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano le risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

ARTICOLO 13 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI/FORNITURE	
Dall'importo di € 40.000 fino alla soglia di rilevanza comunitaria compresa	percentuale del 2,00%
Dalla soglia di rilevanza comunitaria fino a 1 milione di euro compreso	percentuale del 1,80%
Da 1 milione di euro a 5 milioni di euro compreso	percentuale del 1,50%
Importi superiori a 5 milioni di euro	percentuale del 0,75%

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività Tecnica (Allegato I.10 del Codice)	Percentuale
Responsabile unico del progetto (inclusa la parte attribuita ai responsabili di fase)	Dal 35% al 70%
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 3% al 10%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	Dal 3% al 15%
Redazione del progetto (livello unico)	Dal 5% al 20%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 3% al 10%
Predisposizione dei documenti di gara, compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento	Dal 3% al 20%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	Dal 10% al 30%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 5% al 15%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/Verifica di conformità	Dal 5% al 20%
Totale	100%

2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità dei servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. L'assegnazione dell'incentivo avviene in proporzione al grado di responsabilità e al contributo effettivo apportato dai singoli soggetti, nel rispetto dei criteri definiti dall'ente e delle normative vigenti.

In caso di accorpamento di più fasi in un'unica attività, l'incentivo viene adeguatamente distribuito per riconoscere il lavoro effettivamente svolto.

Qualora una o più attività non vengano svolte singolarmente ma siano integrate in un'altra fase della procedura, la riparametrazione dell'incentivo avviene per garantire il riconoscimento delle attività effettivamente svolte dal personale interno.

Anche nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, nei limiti delle percentuali massime previste dalla sopra riportata tabella.

La riparametrazione deve essere motivata e approvata dal responsabile competente (o dal Segretario Comunale, nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 9) con il provvedimento di cui al precedente art. 3, comma 1, ovvero con successivo specifico provvedimento, assicurando coerenza con l'importo totale degli incentivi disponibili e con il limite massimo del 2% stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

5. Nel caso di incarichi svolti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, o dal Segretario Comunale, nel caso di cui all'art. 3 comma 9, con riferimento alla effettiva prestazione fornita ed alla responsabilità professionale legata all'attività espletata.

6. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo intervento una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 2

comma 1 , ovvero prive del predetto accertamento, incrementano le risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

CAPO IV

Norme comuni

ARTICOLO 15 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché l'attività sia stata completata conformemente agli incarichi assegnati.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. I responsabili di settore e il Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in adempimento delle disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente, a trasmettere i provvedimenti di liquidazione agli organi competenti.

ARTICOLO 16 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, o al Segretario Comunale, nel caso di cui all'art. 3 comma 9, attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività, previo accertamento del rispetto dei presupposti per la corresponsione. In ogni caso, l'assegnazione dell'incentivo deve essere conforme ai principi di equità e proporzionalità definiti nel presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ARTICOLO 18 - Attività del personale dirigenziale e dei responsabili di settore

1. Il personale con qualifica dirigenziale, ove il Comune di Vaglia se ne dovesse dotare, ed i Funzionari Responsabili di Settore sono compresi nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente/responsabile di settore della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente/responsabile di Settore di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente/responsabile di settore di cui al

secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.

5. La liquidazione del compenso al dirigente/responsabile di settore di cui al secondo comma, è effettuata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20, comma 3.

ARTICOLO 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Non sono inoltre computabili fra i ritardi da imputare alla responsabilità degli incaricati dell'Amministrazione che concorrono all'attuazione dell'intervento, le seguenti fattispecie:

- a) la tardata o mancata conclusione del contratto in ragione di motivi non riconducibili alle azioni di avanzamento del procedimento;
- b) il ritardo accumulato per sola colpa o negligenza della ditta appaltatrice, e per la quale la vigente normativa prevede specifiche sanzioni a carico dell'impresa;
- c) il ritardo derivante dall'inadempienza di soggetti terzi, partecipanti a diverso titolo nel procedimento in questione;
- d) i ritardi derivanti da scoperte geologiche, scoperte archeologiche, innovazioni normative, ed altri fattori tecnologici e accadimenti meteorologici, emergenti solo successivamente all'avvio delle attività previste;
- e) il cambio di strategia e delle priorità decise dall'Amministrazione;
- f) l'improvviso cambiamento di assetto dell'ufficio a cui compete il contratto a seguito di malattia, assenza, trasferimento di parte del personale precedentemente incaricato;
- g) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell'Ente;
- h) eventi eccezionali e imprevedibili;
- i) responsabilità di professionisti esterni;
- j) altri fatti indipendenti dalla volontà del personale incaricato.

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

7. L'eventuale riduzione dell'incentivo ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.

ARTICOLO 20 - Liquidazione dell'incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, la liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito

il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 209/2024.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene - normalmente - complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

3. Ferma restando la liquidazione su base annuale, ai fini della corresponsione dell'incentivo ai singoli dipendenti, di norma, le funzioni tecniche sono da considerarsi svolte e quindi dovuta la relativa quota di incentivo, fatta salva la necessità del positivo accertamento di cui sopra, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per le attività limitate alle fasi di programmazione, di progettazione e di affidamento (programmazione della spesa per investimenti, redazione e verifica dei progetti, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione dei documenti di gara) a seguito della stipulazione del contratto di appalto, di concessione o di partenariato;
- per le attività limitate alla fase esecutiva (direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, direttori operativi e di cantiere, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità, collaudo statico) a seguito dell'approvazione dell'ultimo dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudo statico, di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
- per le attività relative sia alle fasi programmatiche, progettuali e di affidamento che alla fase esecutiva (Responsabile Unico del Progetto, collaborazione all'attività del RUP, coordinamento dei flussi informativi) per il 50% a seguito della stipulazione del contratto e per il residuo 50% a seguito dell'approvazione dell'ultimo dei certificati di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

In caso di contratti di appalto, di concessione o di partenariato di durata pluriennale o comunque eccedente l'anno, l'intera quota riferita alle fasi esecutiva e il residuo 50% della quota riferita al RUP, ai suoi collaboratori ed al coordinatore dei flussi informativi potranno essere corrisposti progressivamente su base annuale in proporzione agli stati avanzamento lavori liquidati ed alle prestazioni di servizi e forniture verificate e liquidate nell'anno di competenza rispetto al totale contrattuale.

Sono fatte salve ipotesi particolari nelle quali, in considerazione delle peculiari caratteristiche, natura e/o articolazione della procedura e/o del contratto e previa apposita istruttoria da parte del RUP, nella liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche il Responsabile del Settore competente (o il Segretario Generale, nella fattispecie di cui all'art. 18) potrà discostarsi dalla sopra riportata scansione temporale, dandone esaustiva motivazione nel provvedimento di liquidazione.

4. Previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro, il Responsabile competente procede alla liquidazione, sulla base delle attività effettivamente svolte, come rendicontate dal Responsabile Unico del Progetto, quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura a condizione che sia stata prevista la copertura finanziaria da parte dell'Ente.

5. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun appalto nella quale, in relazione a ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, sono contenuti almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
- l'eventuale applicazione di riduzioni o decurtazioni.

6. La liquidazione è subordinata alla verifica della conformità delle attività ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici e alla validazione del responsabile competente, al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'erogazione dell'incentivo.

7. I responsabili di settore e il Segretario Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono ad effettuare le pubblicazioni dei dati dei provvedimenti di liquidazione degli incentivi tecnici prescritti dalle disposizioni dettate dalla normativa pro tempore vigente.

ARTICOLO 21 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

ARTICOLO 22 - Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore e precisamente:

- 1) in presenza di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che è stata stabilita dall'articolo 226 del medesimo provvedimento al 1° luglio 2023;
- 2) a decorrere dal 1° luglio 2023 trova applicazione il D.lgs. 50/2016 per le procedure in corso da intendersi:
 - a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
 - b) in casi di procedure o contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure o contratti in relazione ai quali alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia nonché alle disposizioni aggiornate del Codice dei Contratti Pubblici e relativi atti attuativi.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione e sarà pubblicato all'albo pretorio dell'ente.

4. Qualora intervenissero modifiche normative, pareri o linee guida che incidessero sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore.